

FASCICOLO DEL

 REGIONE
PIEMONTE
GIUNTA REGIONALE

WBZ

Verbale n. 206

Adunanza 3 marzo 2008

L'anno duemilaotto il giorno 3 del mese di marzo alle ore 15:30 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Mercedes BRESSO Presidente, Paolo PEVERARO Vicepresidente e degli Assessori Daniele Gaetano BORIOLI, Giovanni CARACCILO, Sergio CONTI, Nicola DE RUGGIERO, Giuliana MANICA, Teresa Angela MIGLIASSO, Giovanna PENTENERO, Bruna SIBILLE, Giacomino TARICCO, Eleonora ARTESIO, Andrea BAIRATI, Sergio DEORSOLA, Giovanni OLIVA, con l'assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti la Presidente BRESSO e gli Assessori: ARTESIO, BAIRATI, DEORSOLA, OLIVA

(Omissis)

D.G.R. n. 19 - 8319

OGGETTO:

Procedura ex art. 12 d.lgs 152/06. Giudizio di compatibilità ambientale relativo al Piano delle Attività Estrattive della provincia di Novara. Autorità competente per la VAS Regione Piemonte.

A relazione del Vicepresidente PEVERARO e degli Assessori CONTI, DE RUGGIERO:

Premesso che :

in data 7 febbraio 2006 con propria deliberazione n. 22-2118, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.10 del 9 marzo 2006, la Giunta regionale ha deciso di avviare una <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2006/10/siste/index.htm> sperimentazione per la valutazione ambientale del Piano delle attività estrattive provinciale (PAEP) della provincia di Novara;

in data 14 novembre 2006 è stato sottoscritto apposito Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, la provincia di Novara e il Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico di Torino al fine di sperimentare modalità operative coerenti con i principi e gli obblighi di cui alla Direttiva 2001/42/CE (VAS) per l'applicazione dell'art. 20 della l.r. 40/1998 nell'ambito delle procedure di adozione ed approvazione del suddetto PAEP;

il 31 luglio 2007 è entrato in vigore il d.lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale", che stabilisce l'obbligo della valutazione ambientale per tutti i piani che possono avere significativi effetti sull'ambiente e definisce le procedure di VAS, individuando i soggetti da coinvolgere, le modalità ed i tempi della consultazione e della partecipazione del pubblico;

nell'ambito della sperimentazione si è dovuto necessariamente tener conto di quanto disposto dal citato d.lgs 152/2006, in particolare in relazione al previsto giudizio di compatibilità ambientale che deve essere espresso dall'autorità competente in materia di VAS prima ed ai fini dell'approvazione di un piano sottoposto a valutazione ambientale strategica;

la provincia di Novara, secondo quanto disposto dall'art. 7 della l.r. 56/1977 e s.m.i. e dagli artt. 30-31 della l.r.44/2000, ha predisposto ed adottato preliminarmente il Piano provinciale di Settore dell'Attività Estrattiva con deliberazione della Giunta provinciale n. 451 del 20 settembre 2007;

ai fini delle consultazioni delle autorità con competenze ambientali e del pubblico, previste dall'art. 10 del d.lgs 152/2006, la stessa provincia di Novara ha inviato copia del piano e del rapporto ambientale alle autorità individuate;

contestualmente la provincia ha messo a disposizione per la consultazione del pubblico la documentazione prodotta, dando notizia a mezzo stampa e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dell'avvenuto deposito e dei tempi e delle modalità della partecipazione;

i pareri e le osservazioni pervenuti sono stati trasmessi alla Regione Piemonte, autorità competente per la VAS, per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale prescritto dall'art. 12 del d.lgs 152/2006, che costituisce presupposto essenziale per la prosecuzione del procedimento di approvazione definitiva del piano;

le Direzioni regionali firmatarie del Protocollo d'intesa, con il supporto tecnico scientifico dell'ARPA Piemonte, hanno proceduto all'analisi e valutazione della relazione di piano e del rapporto ambientale allegato oltre che delle osservazioni pervenute;

considerato che dall'istruttoria è emerso che:

- il Piano, pur con le criticità evidenziate nell'Allegato al presente provvedimento, per le quali la provincia è tenuta ad adottare specifiche modificazioni ed integrazioni, attua le previsioni del Documento di Programmazione dell'Attività Estrattiva e tiene conto delle esigenze di protezione della natura, della tutela dell'ambiente, di difesa delle bellezze naturali recependo gli indirizzi della pianificazione territoriale; il Piano approfondendo i contenuti del Documento di Programmazione dell'Attività Estrattiva garantisce pertanto i livelli di produzione di materie prime richiesti dal mercato, per tutto il periodo oggetto di pianificazione e determina elementi atti a conciliare esigenze ambientali ed esigenze di ordine estrattivo.
- il Piano fa propri i compiti assegnati alla provincia in materia di pianificazione nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente e di difesa delle bellezze naturali e, recependo gli indirizzi della pianificazione sovraordinata, si pone obiettivi di tutela geomorfologica delle aree di naturalità corrispondenti alle aree boscate di pregio ed al piede del terrazzo fluviale del Ticino;
- il rapporto ambientale ha delineato e valutato le alternative indicando come alternativa considerata di minore impatto ambientale quella che, delineando i bacini estrattivi sulla base di elementi di sensibilità e criticità per l'ambiente, prevede il consolidamento dei poli estrattivi esistenti e lo sfruttamento prioritario delle potenzialità residue. Tale scelta di piano si configura come una tutela delle aree vincolate e privilegia le attività di cava in aree già modificate o compromesse, limitando l'utilizzo di suoli liberi. In tal senso il rapporto ambientale supporta la scelta di piano di definire un corretto e contenuto consumo di materie prime in relazione all'effettivo fabbisogno della sola provincia;

tenuto conto dell'analisi del piano, del rapporto ambientale, dei pareri pervenuti e di tutto quanto emerso dagli approfondimenti condotti e riportati nell'Allegato alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante del provvedimento;

ritenuto che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale per le motivazioni sopraesposte ed alle condizioni riportate nel citato Allegato;

visti i pareri delle autorità con competenza ambientale, le osservazioni dei comuni e del pubblico pervenuti;

vista la l.r. 56/1977 e s.m.i.;

vista la l.r. 69/1978 e s.m.i.;

vista la l.r. 40/1998 e s.m.i.;

visto il d.lgs 152/2006 e s.m.i.;

considerato quanto esposto in premessa ed accolte le proposte dei relatori, la Giunta regionale con voto unanime espresso nelle forme di legge

d e l i b e r a

- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sulla proposta di PAEP della provincia di Novara, adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 451 del 20 settembre 2007, a condizione che nel corso dell'elaborazione definitiva del piano si adottino specifiche modificazioni ed integrazioni secondo le prescrizioni e gli indirizzi riportati nell'Allegato alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante del provvedimento;
- di invitare la provincia di Novara a provvedere ai necessari approfondimenti, modifiche ed integrazioni prima di presentare il piano per l'approvazione ai sensi dell'art. 7 c. 2 della l.r. 56/1977.
- di stabilire che copia della presente deliberazione sarà inviata alla provincia di Novara, nonché depositata presso l'ufficio di deposito dell'autorità competente per la VAS situato presso il Settore Sistema Informativo Ambientale – Valutazione d'Impatto Ambientale, in via Principe Amedeo 17 – Torino.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

(Omissis)

Il Vicepresidente
della Giunta Regionale
Paolo PEVERARO

Direzione Affari Istituzionali
e Avvocatura
Il funzionario verbalizzante
Roberta BUFANO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 3 marzo 2008.

cr/en

ESITI DELL'ISTRUTTORIA PER IL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL PAEP
DELLA PROVINCIA DI NOVARA

In linea generale si osserva che:

il Piano, pur con le criticità sotto evidenziate, attua le previsioni del Documento di Programmazione dell'Attività Estrattiva e tiene in debito conto delle esigenze di protezione della natura, della tutela dell'ambiente, di difesa delle bellezze naturali e recepisce gli indirizzi della pianificazione territoriale; il Piano approfondendo i contenuti del Documento di Programmazione dell'Attività Estrattiva garantisce pertanto i livelli di produzione di materie prime richiesti dal mercato, per tutto il periodo oggetto di pianificazione e determina elementi atti a conciliare esigenze ambientali ed esigenze di ordine estrattivo;

il PAEP fa propri i compiti assegnati alla provincia in materia di pianificazione nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente e di difesa delle bellezze naturali e, recependo gli indirizzi della pianificazione sovraordinata, si pone obiettivi di tutela geomorfologica delle aree di naturalità corrispondenti alle aree boscate di pregio ed al piede del terrazzo fluviale del Ticino.

In particolare si rileva che:

- nel rapporto ambientale la descrizione dei corpi idrici superficiali, naturali ed artificiali, così come per quelli sotterranei, è molto dettagliata. In particolare, il rapporto ambientale mette in evidenza l'interesse paesaggistico e documentario costituito dai canali artificiali, ricordando che il Canale Cavour è compreso nell'Elenco dei corsi d'acqua pubblici ed è quindi sottoposto a quanto prescritto nell'art. 20 N.T.A. del Piano Territoriale Regionale ed ai disposti di cui al d.lgs 42/2004 in merito alla fascia di rispetto di 150 metri, con indicazioni circa la necessità di prevedere interventi di rinaturalizzazione spondale nel caso di eventuali attività estrattive limitrofe o interferenti con il Canale stesso;
- un ulteriore elemento di rilievo indicato tra le "sensibilità ambientali" della provincia di Novara meritevoli di tutela è costituito dai fontanili che nel rapporto ambientale sono elencati per ambiti corrispondenti ai bacini estrattivi. Sia il Piano sia il rapporto ambientale, sottolineano il valore ambientale e paesaggistico rappresentato dai fontanili all'interno del territorio agricolo. Sono individuate tre aree ad elevata concentrazione di fontanili, ad alta vulnerabilità, meritevoli di interventi di riqualificazione e recupero anche in riferimento alla Direttiva Comunitaria 92/43 relativa alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali".

Sono, tuttavia, emersi alcuni problemi ambientali indotti o non risolti dal piano ovvero legati a incongruenze presenti negli elaborati tecnici, che di seguito vengono esplicitati.

In linea generale si osserva che nel rapporto ambientale sono state riproposte le analisi già formulate per il Quadro Conoscitivo inserito nel PAEP e quelle già presenti nel Piano territoriale provinciale non approfondendo le criticità esistenti sul territorio e il paesaggio, dovute all'attività estrattiva, risultando nel complesso carente la caratterizzazione dello stato attuale a cui fare riferimento per individuare l'entità delle trasformazioni determinate dal Piano.

Oltre a fornire informazioni relative alle caratteristiche delle aree di influenza del Piano, le valutazioni presentate, infatti, avrebbero dovuto, cioè, evidenziare le sensibilità e le criticità ambientali e valutare sulla base dell'analisi dello stato attuale le eventuali modificazioni prodotte, le conseguenze e gli impatti derivanti dalle attività estrattive al contesto territoriale e paesaggistico interferito.

Dall'analisi delle Norme di Piano, della cartografia e del rapporto ambientale emergono incongruenze circa la definizione e delimitazione di aree idonee e non idonee all'attività estrattiva.

Nelle Norme di attuazione, all'art. 2, si definiscono i bacini estrattivi come "porzioni del territorio provinciale in cui è ammessa l'attività estrattiva" e al comma 1 dell'art. 6 viene ribadito che l'attività estrattiva è ammessa unicamente all'interno dei bacini estrattivi delimitati dalle tavole di Piano. Ciò comporta, dunque, che al di fuori dei bacini non è ammessa attività estrattiva. Detti bacini estrattivi, Sesia - Agogna - Ticino, sono stati delimitati sulla base delle sensibilità ambientali e territoriali riscontrate sul territorio provinciale, individuando:

- le aree non idonee,
- le aree in cui all'attività estrattiva è ammessa a particolari condizioni,
- le aree potenzialmente idonee.

Tuttavia, dalla Tavola 1 - Delimitazione dei bacini estrattivi del PAEP, in cui sono rappresentate le sopraddette aree, emerge che al di fuori dei bacini, dove non dovrebbe essere ammesso estrarre, vi sono alcune aree potenzialmente idonee con prescrizioni. Inoltre, sempre nelle Tavole di Piano, si riscontra la presenza di altre aree in cui vi è o può essere svolta attività estrattiva, (in quanto sono definite come cave attive o come aree estrattive proposte dai Comuni o ancora come azzonamenti previsti nei PRGC approvati), anch'esse al di fuori dei limiti dei bacini definiti dal Piano (vedi Momo, Romagnano, Recetto e S. Nazario).

Questa anomalia emerge unicamente dalla cartografia e non ne viene data spiegazione nel rapporto ambientale e nei documenti di Piano.

Tale incongruenza rappresenta una forte criticità per l'attuazione del piano e, pertanto, occorre chiarire:

- come al di fuori dei bacini possano sussistere aree potenzialmente idonee con prescrizioni;
- come al di fuori dei bacini possano risultare attività in atto o aree estrattive proposte dai Comuni.

Allo stato attuale, da quanto emerge dall'analisi del Piano, essendo i bacini individuati tenendo conto delle sensibilità territoriali ed ambientali, si deduce che molte delle cave attive o previste negli strumenti urbanistici comunali sono situate in aree nelle quali il Piano ha dichiarato la non compatibilità.

All'articolo 19 delle Norme di Piano si legge che "lo scavo in falda è ammesso unicamente nei poli estrattivi nel caso in cui il giacimento abbia caratteristiche di pregio" ma, contraddittoriamente, nel successivo art. 20, dove sono dettate profondità massime per gli scavi sotto falda, si prescrive un limite massimo pari a 10 metri per il bacino dell'Agogna. È da precisare che per il bacino dell'Agogna, la falda è molto superficiale (soggiacenza inferiore ai 3 m) e per esso già il Documento regionale di Programmazione dell'Attività Estrattiva rileva che l'intera produzione è utilizzata per la realizzazione di riempimenti. Da quanto sopra nel bacino dell'Agogna non dovrebbero essere ammessi interventi estrattivi sottofalda.

Relativamente alle dinamiche insediative, il rapporto ambientale al punto 2.2.1 riprende ed elenca alcuni fattori di rilievo già presenti nel Piano territoriale provinciale, senza, tuttavia, approfondire adeguatamente le eventuali criticità derivanti dalla sovrapposizione di problematiche insediative e previsioni del PAEP.

Inoltre, dall'analisi delle dinamiche di sviluppo emergono alcuni elementi peculiari del contesto provinciale rispetto ai quali il rapporto ambientale non fornisce indicazioni specifiche circa le possibili ricadute e implicazioni determinate da attività estrattive.

Sempre riguardo alle dinamiche insediative il rapporto ambientale mette in evidenza alcune aree omogenee che trovano una sostanziale corrispondenza con i bacini estrattivi proposti. L'analisi riprende gli studi del PTP e descrive le caratteristiche che costituiscono le diverse aree indicate come Ovest Ticino, Agogna ed Est Sesia ed indica sinteticamente gli elementi di rilievo ambientale e paesaggistico, nonché le criticità accertate. Dopodiché le valutazioni effettuate nel rapporto ambientale, in considerazione delle attività estrattive, portano sommariamente ad individuare "centri di richiesta di inerti" in corrispondenza delle aree provinciali a maggiore sviluppo insediativo e infrastrutturale.



VBZ uy

Allo stesso modo, in relazione al sistema insediativo storico urbano e rurale ed al paesaggio agrario, sono evidenziate alcune specificità dei territori inseriti nei bacini, senza, tuttavia, effettuare, fin da subito, adeguate valutazioni degli effetti determinati dalle previsioni del PAEP su tali ambiti.

Riguardo alla viabilità, l'aspetto risulta parzialmente trattato: in merito alle infrastrutture per la mobilità nel rapporto ambientale si segnalano situazioni critiche, un sovraccarico di mezzi e problemi negli attraversamenti di alcuni centri abitati; non viene, però, definito se i medesimi centri siano influenzati dal passaggio dei mezzi provenienti da cave o impianti di lavorazione/trasformazione, quale sia il contributo di tali attività e come il piano intenda intervenire nel risolverle.

Riguardo alla componente suolo ed alle possibili interazioni tra le azioni del Piano e questa componente, si ritiene debba essere privilegiata la localizzazione delle attività di cava in aree già modificate o compromesse, limitando l'utilizzo di suoli liberi a destinazione agricola, in particolare in riferimento alle aree periurbane, per le quali si rileva la necessità di prevedere soluzioni che consentano di contenere la progressiva frammentazione del territorio rurale posto in adiacenza ai nuclei urbani e la modifica del paesaggio agrario nel suo insieme. In particolare dovranno essere valutati gli effetti prodotti dalle infrastrutture lineari di servizio alle attività estrattive, rispetto ai caratteri ambientali e paesaggistici propri del territorio interessato dalle ipotesi di intervento, oltre a valutare le possibili compromissioni determinate dagli interventi sulle aree boscate e sulle aree naturali con rischi di frammentazione delle stesse e di interruzione dei corridoi ecologici. In riferimento a tali aspetti il rapporto ambientale riprende le indicazioni contenute nel Progetto di Rete Ecologica della provincia di Novara volte alla riqualificazione e valorizzazione delle aree naturali ed al contenimento dei relativi impatti sulla biodiversità.

Riguardo alla classificazione delle capacità d'uso dei suoli, il rapporto ambientale riconosce ai territori inseriti nei bacini estrattivi caratteristiche agronomiche di pregio con capacità d'uso ricadenti generalmente in classe I e II. Il rapporto ambientale non evidenzia in che modo il potenziamento delle attività estrattive previsto dal PAEP, conseguente sia alle attività stesse, sia all'eventuale necessità di realizzare nuove strutture e infrastrutture di servizio degli impianti, incida in termini di nuovo consumo di suolo, soprattutto in relazione alla presunta "quota volumetrica libera" corrispondente al volume disponibile in ogni Bacino estrattivo, al di fuori dei Poli, in "aree potenzialmente idonee".


Riguardo agli aspetti paesaggistici il rapporto ambientale ripropone, secondo una divisione per bacini estrattivi, le analisi del PTP, articolate per ambiti paesaggistici, ma queste non esaminano adeguatamente il possibile impatto determinato dall'attività estrattiva sulle situazioni di criticità già accertate, sia in riferimento agli insediamenti storici urbani e rurali, sia al paesaggio nel suo complesso.

In riferimento al Piano territoriale regionale Ovest Ticino sia la relazione di piano che il rapporto ambientale illustrano brevemente le indicazioni contenute nel PTR Ovest Ticino circa la necessità di un piano di settore finalizzato a contenere l'impatto territoriale, ambientale e paesaggistico determinato dalle attività estrattive e circa il divieto di apertura di nuove attività di cava in assenza di tale strumento di pianificazione. Relativamente a detto divieto, con riferimento agli articoli specifici del PTR Ovest Ticino, nel rapporto ambientale sono riportati gli ambiti nei quali è vietata l'apertura di nuove attività estrattive, anche sotto forma di miglioramenti fondiari. A tal proposito, il comune di Galliate fa presente che il PTR Ovest Ticino ha posto il divieto di modificazione o alterazione della morfologia delle fasce pre-parco del Ticino ubicate nel suo territorio mentre il PAEP prevede nelle stesse aree possibilità di escavazione a determinate condizioni.

Manca un'evidenziazione degli obiettivi individuati nel PAEP rispondenti a quelli del PTR, se si esclude un'affermazione di coerenza degli obiettivi di carattere ambientale con un non specificato obiettivo assunto dal PTR Ovest Ticino in materia di attività estrattiva. Di conseguenza non sono riconoscibili le azioni corrispondenti proposte dal Piano e gli effetti prodotti dalle stesse sulle componenti ambientali e paesaggistiche.

In riferimento alla Rete Ecologica il rapporto ambientale stralcia dai bacini estrattivi le fasce della Rete ecologica costituita dal sistema delle aree protette e dalle fasce di rispetto dei corsi d'acqua. Tuttavia, le valutazioni sintetiche proposte a riguardo, per ognuno dei tre bacini estrattivi, non

Woz 11



analizzano le conseguenze derivanti ai corridoi ecologici esistenti, limitrofi alle attività estrattive o interrotti dalle stesse, e non formulano indirizzi e prescrizioni puntuali se non mediante indicazioni relative alla rete ecologica *quale elemento da tenere in considerazione nella predisposizione dei progetti di recupero ambientale del Piano delle attività estrattive*. In merito si segnala che il riferimento deve essere fatto all'intero progetto di coltivazione mineraria e di recupero/riqualificazione ambientale.

Relativamente ai fontanili, non viene indicato quali siano le precauzioni previste per evitare che le attività estrattive abbiano delle influenze su di essi e come il piano intenda tutelarli; non si ritiene sufficiente per la loro tutela delimitare i bacini estrattivi tenendo al di fuori solo le teste dei fontanili poiché questi sono alimentati da falde i cui "confini" non coincidono con quelli definiti dai bacini estrattivi.

Aspetti riguardanti il Monitoraggio

Nei documenti esaminati si manifesta l'intenzione di effettuare un monitoraggio degli effetti ambientali del piano e un monitoraggio dell'efficacia del piano:

- il monitoraggio degli effetti ambientali dovrebbe permettere di verificare se gli effetti prodotti siano paragonabili a quelli stimati, tuttavia come è già stato evidenziato non è stata fatta alcuna stima degli effetti e pertanto, in mancanza di detta stima, non sarà possibile condurre valutazioni in merito ai risultati.
- il monitoraggio dell'efficacia del piano dovrebbe consentire di verificare il raggiungimento degli obiettivi, che non sono stati quantificati e occorre pertanto definire i dati di base relativamente agli indicatori individuati e quantificare gli obiettivi.

Si ritiene che il monitoraggio degli effetti del piano debba essere realizzato utilizzando indicatori specifici e sensibili alle azioni del piano, tenendo ferma la necessità del monitoraggio degli effetti delle attività estrattive, richiesto per le singole attività, da definire seguendo le indicazioni del piano e secondo i suoi criteri.

Infatti gli indicatori degli effetti e di efficacia di piano individuati non sempre sono rilevanti per seguire gli effetti e le azioni di piano. In merito, ad esempio, alla qualità delle acque sotterranee, delle acque superficiali ed al paesaggio, gli indicatori individuati sono riconducibili ad impatti di singole attività o di più attività limitrofe, non sono indicatori significativi degli effetti ambientali delle azioni di piano o dell'efficacia del piano.

In relazione alle componenti Aria e Inquinamento acustico, gli effetti che si intendono monitorare si registrano a livello locale come impatti delle singole attività o delle attività di un Polo ma non sono effetti delle scelte di piano.

Nel piano di monitoraggio definitivo dovranno quindi trovare posto solo indicatori facilmente misurabili, possibilmente già in possesso delle varie amministrazioni pubbliche coinvolte; aggiornabili periodicamente, con una frequenza adatta ad evidenziare dei cambiamenti nella quantità misurata che siano coerenti con quanto si vuole misurare (effetti ambientali e obiettivi del piano) e che misurino effettivamente quanto si vuole monitorare.

Nello stesso documento, affinché il monitoraggio possa espletare le funzioni di controllo sul raggiungimento degli obiettivi, sia di piano che ambientali, dovranno essere esplicitati i valori a cui gli indicatori dovranno tendere o a cui far riferimento, in modo da poter dare un giudizio quantitativo sull'andamento del piano. Tali valori possono essere dati a priori in conseguenza di specifici obiettivi individuati (es. distanza media tra cave e impianto di trattamento inferiore ai 20 Km).

A livello generale, si può osservare che gli indicatori devono essere espressi in forma numerica, in modo da poter valutare una tendenza nei vari aggiornamenti, per cui tutti quelli ora declinati con SI/NO dovrebbero essere modificati inserendo la misurazione dell'azione (es.: Ob. 1b3 "Sfruttare aree in prossimità di impianti di trattamento" – Indicatore "Presenza di impianto di trattamento entro i 20 km" può essere cambiato in "Distanza media dagli impianti di trattamento in Km" oppure "n°cave con impianto entro i 20 km/n° cave totale")

WBZ



In merito ai pareri e alle osservazioni pervenuti dai comuni le problematiche maggiormente sentite risultano essere quelle relative ai seguenti temi:

- relativamente alla richiesta di stabilire il tetto massimo di escavazione della quota vincolata per ogni singolo comune, avanzata da molti comuni, si ritiene che la previsione di un tetto massimo introdurrebbe un'eccessiva rigidità, impedendo ai livelli superiori di pianificazione la distribuzione ottimale sul territorio delle attività estrattive. Ciò anche in relazione alle oggi imprevedibili dinamiche del mercato nonché al riesame futuro delle criticità territoriali ed ambientali;
- relativamente alla quota volumetrica libera, Il Piano ed il rapporto ambientale risultano troppo vaghi circa l'utilizzo della stessa il che potrebbe confliggere con le destinazioni degli strumenti urbanistici comunali;
- in merito si ritiene che la "quota libera" prevista dal PAEP non potrà che essere, per scelta di piano, utilizzata in aree con diversa destinazione urbanistica, che dovrà essere adeguata a seguito di autorizzazioni ai sensi della l.r.69/78 e s.m.i.;
- relativamente alla richiesta di poter effettuare operazioni estrattive sui terrazzi fluviali, pur comprendendo la logica che è alla base di tale richiesta, relativa alle maggiori opportunità di recupero delle aree di scavo, si condivide, tuttavia, la scelta della provincia che ha recepito quanto prescritto dal Piano territoriale di coordinamento provinciale in merito alla conservazione delle caratteristiche geomorfologiche e paesistiche dei terrazzi.

Prescrizioni

In relazione agli elementi critici sopradescritti si formulano le seguenti prescrizioni:

- riguardo alle "aree potenzialmente idonee" esterne ai confini dei bacini si richiedono chiarimenti e specificazioni da inserire nella relazione di Piano, per determinare se si tratta di attività esistenti consolidate e in fase di conclusione, ovvero, di aree inserite in previsioni di P.R.G.C. etc.;
- per le cave attive esterne ai confini dei bacini estrattivi individuati dal PAEP si richiedono specificazioni a riguardo e l'inserimento di puntuali indicazioni normative che ne giustifichino l'esistenza;
- per il bacino dell'Agogna devono essere rispettati gli indirizzi definiti dal DPAE e le previsioni dello stesso PAEP; pertanto va rivisto l'art. 20;
- relativamente a quanto regolamentato dal PTR Ovest Ticino riguardo al divieto di modificazione o alterazione della morfologia delle fasce pre-parco del Ticino, si ritiene necessario che la provincia verifichi la conformità del PAEP al PTR Ovest Ticino;
- l'art. 8 delle Norme deve essere rivisto in quanto le società esercenti attività estrattive non recuperate, se sono state autorizzate ai sensi della l.r. 69/1978, hanno l'obbligo di attuare le opere di recupero previste in progetto e prescritte in sede autorizzativa. In merito le amministrazioni comunali, attraverso l'attivazione della procedura dell'escussione delle garanzie presentate sono tenute a far attuare le opere di recupero e riqualificazione prescritte. In ogni caso ipotesi di prosecuzione od opportunità di ripresa devono essere valutate anche in relazione all'ottemperanza alle prescrizioni definite in sede di autorizzazione. Come previsto all'art. 5 i progetti che interessano cave non recuperate potranno essere privilegiati. I commi 3 e 4 del medesimo articolo non sono pertinenti in quanto il piano non può definire aspetti privatistici;
- riguardo al tema del recupero degli ambiti interessati da attività estrattive si prende atto di quanto inserito nelle Norme Tecniche di Attuazione sulle finalità del progetto di recupero ed in merito alla documentazione di progetto indicata in sintesi. Si sottolinea l'importanza di prevedere interventi complessivi di riqualificazione degli ambiti interessati dalle attività estrattive, articolati per più siti di cava e finalizzati anche ad ipotesi di riutilizzo del territorio attraverso interventi di valorizzazione paesaggistica e ambientale. Il recupero deve essere contenuto in un progetto complessivo che tenga in adeguata considerazione tutte le caratteristiche territoriali, ambientali e sociali dell'intera area e che si configuri come un progetto generale di governo del territorio, nel cui ambito siano inquadrate le attività di escavazione e di attività di recupero, di mitigazione e di integrazione paesaggistica delle attività estrattive e



IR 2/4

le azioni di compensazione individuate a fronte degli impatti determinati dagli interventi previsti dal PAEP;

- con riferimento all'utilizzo di inerti di recupero che rappresenta uno degli obiettivi del Piano, si richiede di esplicitare maggiormente le azioni o le politiche provinciali in grado di consentire un effettivo incremento di questo riutilizzo;
- è necessario che il piano preveda misure da adottare in merito al monitoraggio, pertanto deve essere inserito nel rapporto ambientale un programma per il monitoraggio seguendo gli indirizzi di seguito forniti;
- se pure non è prevista l'attività estrattiva nei siti Rete Natura 2000 occorre, tuttavia, integrare il rapporto ambientale con alcune considerazioni rispetto alla possibile incidenza indiretta, pertanto deve essere redatta una relazione per la valutazione d'incidenza seguendo gli indirizzi di seguito forniti.

Adeguamenti tecnici degli elaborati

In merito alla cartografia allegata al PAEP ed al rapporto ambientale, in linea generale, si rileva l'esigenza di prevedere aggregazioni per tematiche per consentire una lettura complessiva o per gruppi di temi delle previsioni del piano e degli effetti eventuali prodotti.

Essendo la cartografia ad una scala di osservazione idonea alla formulazione di valutazioni generali, ciò non consente valutazioni puntuali in relazione alle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e di pericolosità geomorfologica alla scala degli ambiti di futuro intervento.

Per tal motivo, si fa presente che i comuni di Cameri, Casalbeltrame, Cerano, Galliate, Ghemme, Landiona, Mandello Vitta, Marano Ticino, Momo, Pombia, hanno portato a termine la verifica di compatibilità prevista dal PAI e la successiva informatizzazione del quadro del dissesto presso l'Autorità di Bacino del fiume Po, in aggiornamento al Piano stesso. I dati contenuti negli elaborati geologici di analisi e sintesi redatti a supporto di tali Piani Regolatori potranno costituire un primo valido supporto per la caratterizzazione geologica e la definizione del quadro della pericolosità relativa agli ambiti di interesse.

Relativamente alla viabilità, occorre produrre una tavola della viabilità che evidenzii i collegamenti fra luoghi di estrazione e quelli di lavorazione.


Indirizzi per il Monitoraggio

Per il monitoraggio degli effetti ambientali del piano si forniscono i seguenti indirizzi:

- va definito l'utilizzo prioritario della Banca Dati delle Attività Estrattive (BDAE) attiva sulla Rete RUPAR e condivisa con l'Amministrazione regionale e le province del Piemonte, quale base dati per il monitoraggio degli effetti ambientali del piano;
- per quanto riguarda le componenti aria, rumore e acque sotterranee, il rapporto ambientale può essere la sede in cui si delineano i piani di monitoraggio a livello di bacino estrattivo per queste componenti (identificando punti di monitoraggio e parametri di controllo), in modo che nelle successive singole autorizzazioni si tenga conto dei piani già impostati e dei relativi risultati, per migliorare o incrementare la rete di monitoraggio esistente;
- i punti di monitoraggio, soprattutto per le matrici aria e rumore, devono essere messi in corrispondenza di recettori sensibili, in quanto l'interesse, in questo caso, è quello di sapere come variano le pressioni sui recettori, ovvero quali siano le concentrazioni di polveri e/o il livello di emissioni acustiche nei pressi delle abitazioni adiacenti a cave o strade percorse da mezzi di cantiere.

Per quanto riguarda le acque sotterranee il parametro fondamentale da monitorare all'interno di questo piano è sicuramente il livello di falda, mentre per quanto riguarda la componente aria i parametri possono limitarsi alle polveri totali e al PM10;

- effettuare il monitoraggio dell'IBE dei fontanili e dell'IFF alla scala di piano, non sembra la soluzione più appropriata, in quanto i risultati sarebbero difficilmente correlabili con le azioni di




piano. In alternativa, può essere molto più efficace un indicatore che valuti il numero (o l'estensione) dei fontanili interferiti, sia direttamente dagli scavi che indirettamente da scavi in falda eseguiti in un intorno tale per cui non si possa escludere un'interferenza;

- per quanto riguarda il paesaggio un indicatore utile potrebbe essere la determinazione della superficie recuperata di cave storiche abbandonate e non recuperate rispetto alla superficie totale del bacino estrattivo;
- relativamente al consumo di suolo si ribadisce che occorre definire preventivamente la *baseline* ed, in particolare, occorre definire qual è l'attuale consumo operato dalle attività estrattive, differenziando in superficie di cave attive, di cave recuperate, di cave non recuperate, stabilendo un *target* di consumo, (per esempio utilizzando il principio "né un metro di più né un metro di meno" criterio che porterebbe a definire come *target* che le aree delle nuove superfici scavate devono essere equivalenti a quelle recuperate, mantenendo l'attuale consumo di suolo inalterato se questo è stato ritenuto sostenibile);
- si sottolinea che, per quanto riguarda il calcolo degli indicatori, la grandezza rispetto a cui si rapportano dovrebbe essere sempre costante, in modo da poter fare confronti nei successivi aggiornamenti (ad es. superficie del bacino estrattivo, sup. del polo estrattivo, sup. comunale);
- la viabilità può risultare più o meno un fattore impattato dalle scelte di piano e critico; occorre definire la viabilità interessata ed individuare viabilità alternative: questi sono i parametri da definire come base e da monitorare nel tempo;
- considerato che sono stati individuati elementi di preferenza per l'attribuzione delle autorizzazioni, tenendo in considerazione aspetti ambientali, ad esempio la vicinanza degli impianti di lavorazione (entro 10 Km, nelle Norme di Attuazione, 20 km invece nella definizione degli indicatori di efficacia del piano), si potrebbe verificare quanto questi elementi influiranno sulle scelte e quanto del materiale estratto viene trattato in tali impianti rispetto al totale;
- considerato che si indica un quantitativo di materiali di riempimento costituiti da inerti da demolizione recuperati, (questa è una scelta di piano importante che ha portato rispetto alla prima versione del piano ad una diminuzione dei quantitativi estraibili), occorre verificare se tale quantitativo viene rispettato tramite il monitoraggio dei quantitativi utilizzati;
- in merito agli indicatori per la perdita di biodiversità, impatti sulla naturalità e sulla rete ecologica occorre innanzitutto definire qual è l'attuale stato di tali risorse, poi nel corso del monitoraggio si individueranno quali attività estrattive, in atto, hanno influenze sulle risorse medesime. Utilizzando le superfici delle attività estrattive in atto, se ne può quantificare gli impatti sulle risorse. In questo modo si può individuare il target relativo alla realizzazione di fasce arboreo-arbustive che si ritiene adeguato al fine di compensare le perdite eventualmente causate dalle attività estrattive previste dal piano;
- relativamente agli effetti del piano in relazione alle specie oggetto di tutela, in particolare all'avifauna, non si ritiene sufficiente l'indicatore "superficie di aree verdi disboscata/anno": è necessario implementare gli indicatori, individuandone di specifici.

Indirizzi per la Valutazione d'Incidenza

Per i poli estrattivi già esistenti è necessario fare un'analisi dei fattori di pressione esercitati sui siti, in particolare per quanto riguarda l'impatto acustico legato alla presenza di avifauna, nidificante o di passo, sulla eventuale sottrazione di habitat naturali e seminaturali e sulla viabilità di cantiere.

Considerato che i siti Natura 2000 ricadenti nel territorio provinciale, o almeno nella sua parte meridionale, presentano inevitabilmente caratteristiche di habitat e di biocenosi del tipo "zona umida", per le quali cioè la presenza e la regolare disponibilità della componente idrica risultano essenziali ai fini dell'esistenza delle specie caratteristiche e dell'integrità dell'ecosistema, va posta particolare attenzione ai possibili effetti alterativi sul regime idrico che le attività estrattive in falda possono causare, quand'anche esercitate al di fuori della perimetrazione di un sito Natura 2000.



Handwritten signature or initials.

andando, per esempio, ad influenzare le aree di ricarica da cui dipende il regime idrico di un sito Natura 2000.

A tale proposito, giova forse ricordare che il Piano di tutela delle acque della Regione Piemonte ha individuato su tutto il territorio regionale le "Aree idrogeologicamente separate", intese come porzioni di territorio cui soggiace una falda freatica a flusso omogeneo.

Occorre quindi valutare, partendo da tali suddivisioni territoriali, le possibili interferenze delle attività estrattive sotto-falda sulla falda stessa, in funzione della distanza e del posizionamento reciproco fra i siti Natura 2000 presenti nel territorio provinciale ed i previsti poli estrattivi, nonché della dimensione e della capacità estrattiva dei poli medesimi.

Ciò tenendo presente che quell'integrità dei siti che la direttiva 92/43/CEE ed il dpr 357/97 prescrivono di mantenere può essere pregiudicata da alterazioni del regime idrico in entrambi i sensi, ovvero sia da una carenza che da una sovrabbondanza d'acqua, in quanto entrambe queste condizioni possono superare i limiti di adattamento che le specie (in prima istanza quelle vegetali, in seconda, e consequenzialmente, anche quelle animali) caratteristiche del sito o dei siti hanno sviluppato nel corso dell'evoluzione dell'ecosistema di cui sono parte.

Analogo approfondimento occorrerà poi effettuare, in sede di VIA, soprattutto per le cave di cui verrà richiesta l'apertura al di fuori dei poli estrattivi individuati, e che potrebbero quindi essere ubicate in un ambito territoriale assai più vasto che non quello delimitato nei poli.

Il piano può prevedere anche le condizioni di inclusione o esclusione di attività estrattive dalle procedure di valutazione di incidenza dei progetti e prevedere conseguentemente prescrizioni per la compatibilità degli interventi sugli obiettivi di conservazione.

Nella relazione dovrà inoltre essere sviluppato il tema del monitoraggio, in relazione agli effetti e all'efficacia del Piano. Infatti non si ritiene sufficiente l'indicatore "superficie di aree verdi disboscata anno": è necessario implementare gli indicatori degli effetti ambientali in relazione alle specie oggetto di tutela, in particolare all'avifauna.

Ulteriori indicazioni per la redazione del progetto definitivo di piano

Direzione Attività Produttive

Preliminarmente si segnala che le caratteristiche del Piano in oggetto paiono in contrasto con l'art. 30 della l.r. 44/2000, articolo che ha sostituito l'art. 2 della l.r. 69/1978. Infatti il modello di pianificazione estrattiva stabilito dalla provincia di Novara con il Piano in oggetto, va a definire in modo puntuale e cogente le aree estrattive e prevede notevoli azzonamenti territoriali che limitano fortemente le possibilità localizzative il che potrebbe contrastare con le linee definite dal DPAE 1° stralcio ed in particolare con l'art. 5 delle Norme di indirizzo del DPAE citato. Occorre, dunque, che le scelte pianificatorie siano maggiormente motivate per non risultare incoerenti con il DPAE.

Si ritiene opportuno sottolineare la necessità che il Piano sia integrato con una norma di indirizzo provinciale per le cave di competenza istruttoria regionale finalizzate al reperimento dei materiali per la realizzazione di opere pubbliche oggetto di accordo Stato-Regione e più in generale un indirizzo in merito alle cave di prestito per la realizzazione di opere pubbliche.

Si ritiene che l'articolo 5, che definisce indirizzi di preferenza in sede di istruttoria provinciale per le istanze presentate, debba essere rivisto al fine di definire criteri meno discrezionali, il più possibile oggettivi e che non introducano aspetti di priorità non regolamentati;

In relazione ai disposti dell'art. 6 si segnala l'estrema discrezionalità derivante dall'applicazione del comma 1 in cui sono previste aree in cui l'attività estrattiva "...è ammessa a particolari condizioni circa i recuperi ambientali finali oppure subordinando i progetti..." mentre il comma 2 definisce che l'attività estrattiva finalizzata alla produzione di inerti sia ammessa "unicamente all'interno dei bacini così delimitati." La distinzione è priva di fondamento in quanto tutte le attività estrattive sono finalizzate alla produzione di materie prime.



Handwritten signature and official stamp of the Direzione Attività Produttive. The stamp is circular and contains the text "DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE" and the number "8".

